

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 01/07/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18/03/2010 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 7/11/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, a titolo di commissioni e di oneri assicurativi non maturati, della somma, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, di € 723,97, o, in subordine, di quella calcolata secondo il criterio della curva degli interessi. Chiede inoltre gli interessi legali dal giorno del reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up front e costi recurring;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, di tutti gli oneri recurring non maturati, e in particolare della somma di € 156,83 calcolata secondo il criterio pro rata temporis per le "commissioni per le attività di gestione del prestito";
- con riferimento alle commissioni di cui alla lettera a1) del contratto, di aver trattenuto solo l'importo di € 1.256,20, dato che € 137,93 sono stati versati alla cessionaria del credito; ciononostante, precisa di aver comunque retrocesso le commissioni considerando l'importo complessivo indicato in contratto;
- la non rimborsabilità delle commissioni di cui alla lettera a2) del contratto, ossia le provvigioni corrisposte al collocatore fuori sede, in quanto di natura chiaramente up-



front e legate alla fase prodromiche alla stipula del contratto (afferma di depositare il contratto di mandato con il collocatore fuori sede);

- che il rimborso del premio assicurativo per il rischio vita non è stato rimborsato per la quota parte non goduta dalla compagnia assicurativa in quanto l'importo da rimborsare sarebbe stato inferiore alle spese amministrative di rimborso, pari a € 50,00; afferma comunque di non essere legittimato al rimborso del suddetto premio in quanto unico soggetto legittimato è la suddetta compagnia (richiama precedenti ABF a supporto);
- la non rimborsabilità neppure delle spese di istruttoria, registro e notifica e degli oneri erariali;
- di non aver applicato la commissione per l'estinzione anticipata;
- la validità delle proprie considerazioni anche all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea c.d. Lexitor, inapplicabile nel caso di specie stante la natura non self-executing della Direttiva UE 2008/48.

Tanto premesso, il ricorrente chiede di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la



semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura recurring delle riportate voci di costo, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, a eccezione della provvigione dell'intermediario del credito, avente, per contro, natura up front, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Natura recurring hanno, altresì, gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto. Per quanto riguarda il relativo rimborso, l'intermediario ha versato in atti il modulo di adesione alla polizza e le c.g.a., da cui risulta il criterio di rimborso convenuto.

L'intermediario riferisce, inoltre, che la compagnia assicurativa non ha rimborsato alcunché in considerazione del fatto che "il calcolo del premio non goduto alla data del 30.10.2017 è inferiore alle spese amministrative di rimborso pari ad € 50,00 (v. art. 22, comma 15 quater e 15 quinquies della Legge 221/2012)". In ordine a quest'ultimo punto, si osserva che le menzionate disposizioni della L. 221/2012 hanno quale presupposto di applicazione il fatto che le spese amministrative risultino "indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa". Sennonché, dalla documentazione in atti non risulta l'indicazione specifica delle spese amministrative.

Alla luce di quanto sopra osservato, il rimborso degli oneri assicurativi dovrà avvenire secondo il criterio contrattuale/delle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 26525/19).

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	90
rate residue	30

TAN ▶	4,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	25,00%
- in proporzione alla quota	7,18%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	a1) comm. interm. mutuante (recurring)	€ 1.393,93	€ 348,48	€ 100,05	<input type="radio"/>		€ 348,48
<input type="radio"/>	a2) provvigione (up front)	€ 1.663,20	€ 415,80	€ 119,38	<input type="radio"/>		€ 119,38
<input type="radio"/>	a3) rivalsa spese (recurring)	€ 270,00	€ 67,50	€ 19,38	<input type="radio"/>		€ 67,50
<input type="radio"/>	a4) premio ass. (recurring)	€ 181,44	€ 45,36	€ 13,02	<input checked="" type="radio"/>		da rimborsare
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<b>rimborsi conteggio estintivo</b>						€ 156,83	-€ 156,83
tot rimborsi ancora dovuti							<b>€ 379</b>
interessi legali						si	

Si precisa che dall'importo complessivo della voce di costo a3) sono stati scomputati € 14,62 addebitati a titolo di oneri erariali, pure oggetto di domanda, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), in quanto non diretto a remunerare l'intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 379,00 a titolo di oneri commissionali; dispone altresì che l'intermediario rimborsi le quote dei premi assicurativi secondo i criteri stabiliti contrattualmente, al netto di quanto eventualmente già corrisposto da terzi; il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS